

CERVIA TURISMO S.R.L.**Bilancio di esercizio al 31-12-2022**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA EVANGELISTI 4 CERVIA 48015
Codice Fiscale	02267600399
Numero Rea	RA 186500
P.I.	02267600399
Capitale Sociale Euro	200000.00 i.v.
Forma giuridica	S.R.L.
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	COMUNE DI CERVIA
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	8.659	12.071
II - Immobilizzazioni materiali	15.744	19.303
III - Immobilizzazioni finanziarie	561	561
Totale immobilizzazioni (B)	24.964	31.935
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	1.969	1.651
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.731	309.701
Totale crediti	223.731	309.701
IV - Disponibilità liquide	308.673	465.296
Totale attivo circolante (C)	534.373	776.648
D) Ratei e risconti	1.313	1.045
Totale attivo	560.650	809.628
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	200.000	200.000
IV - Riserva legale	6.702	3.117
VI - Altre riserve	(1)	59.229
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	64.846	71.686
Totale patrimonio netto	271.547	334.032
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	199.038	169.183
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	88.801	279.955
Totale debiti	88.801	279.955
E) Ratei e risconti	1.264	26.458
Totale passivo	560.650	809.628

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.268.518	1.008.189
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	224.837	364.869
altri	15.961	30.931
Totale altri ricavi e proventi	240.798	395.800
Totale valore della produzione	1.509.316	1.403.989
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.770	3.702
7) per servizi	1.020.920	912.243
8) per godimento di beni di terzi	16.545	15.993
9) per il personale		
a) salari e stipendi	281.199	264.248
b) oneri sociali	41.343	70.304
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	38.742	26.885
c) trattamento di fine rapporto	37.425	26.306
e) altri costi	1.317	579
Totale costi per il personale	361.284	361.437
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.971	14.306
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.412	3.412
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.559	10.894
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	426	756
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.397	15.062
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(318)	459
14) oneri diversi di gestione	4.802	4.272
Totale costi della produzione	1.416.400	1.313.168
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	92.916	90.821
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	38	27
Totale proventi diversi dai precedenti	38	27
Totale altri proventi finanziari	38	27
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	302	347
Totale interessi e altri oneri finanziari	302	347
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	(264)	(320)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	92.652	90.501
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	27.806	18.815
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	27.806	18.815
21) Utile (perdita) dell'esercizio	64.846	71.686

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2022 31-12-2021

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto):		
Utile (perdita) dell'esercizio	64.846	71.686
Imposte sul reddito	27.806	18.815
Interessi passivi/(attivi)	264	320
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(6)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	92.916	90.815
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	30.281	20.418
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.972	14.306
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	37.253	34.724
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	130.169	125.539
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(318)	459
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	66.023	37.052
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(50.727)	(68.950)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(268)	703
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(25.194)	(59.819)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(134.681)	269.348
Totale variazioni del capitale circolante netto	(145.165)	178.793
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(14.996)	304.332
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(264)	(320)
(Imposte sul reddito pagate)	(12.335)	(17.975)
(Utilizzo dei fondi)	(1.697)	(29.668)
Totale altre rettifiche	(14.296)	(47.963)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(29.292)	256.369
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(2.860)
Disinvestimenti	-	292
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	(2.568)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Rimborso finanziamenti)	-	(8.491)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	71.686	-
(Rimborso di capitale)	(199.018)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(127.332)	(8.491)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(156.624)	245.310
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	464.414	219.372
Danaro e valori in cassa	882	614
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	465.296	219.986
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	307.914	464.414
Danaro e valori in cassa	758	882
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	308.673	465.296

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ravenna autorizzata con provvedimento prot. n. 1506/2001 Rep. 3 del 27.03.2001 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Agenzia delle Entrate di Ravenna.

Premessa

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa in forma abbreviata, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.C.

Il bilancio di esercizio è stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza. L'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'attuale presupposto della continuità aziendale, nonostante le determinazioni dirigenziali emesse dal Comune di Cervia e relative ai contratti per l'affidamento e la gestione dei servizi finora svolti, stiano giungendo a scadenza.

Attività svolta

La società "CERVIA TURISMO S.R.L." ha quale oggetto principale l'informazione e l'accoglienza turistica (IAT), l'attività di prenotazione di servizi turistici e di pernottamento presso strutture ricettive (reservation) ubicate nel territorio della Regione Emilia Romagna e quella di Agenzia di Viaggi, attraverso:

- a) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, secondo le norme ed i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale ed in conformità alle disposizioni di carattere generale, che avrà riguardo a:
 - promozione, incremento e riqualificazione dello sviluppo turistico, assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività di informazione;
 - funzioni attinenti al turismo, che sono di interesse anche per le organizzazioni pubbliche e private;
 - realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari ed iniziative atte a definire e diffondere la conoscenza del territorio del Comune di Cervia, attraverso l'attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- b) la gestione della prenotazione di servizi ricettivi, alberghieri, di ristorazione, di intrattenimento e spettacolo, fieristici, congressuali, balneari e di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio;
- c) l'attivazione di un sistema di controllo software che assicuri l'imparzialità del servizio erogato, la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa;
- d) la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all'informazione, promozione e commercializzazione turistica;
- e) lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati in tutte le sue componenti, attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
- f) l'attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori culturali, storici, ambientali;
- g) la realizzazione di iniziative promozionali, sia sul versante del turismo che degli aspetti culturali, storici e ambientali dell'intero territorio comunale;

- h) l'ideazione, progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive e di ogni altra attività connessa all'accoglienza turistica, compreso l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) l'attuazione di ogni altra attività ed iniziativa in grado di concorrere a realizzare la promozione e la promo-commercializzazione dell'offerta turistica del territorio del circondario;
- j) ogni altra attività connessa o complementare a quanto previsto ai punti precedenti, riguardante il comparto turistico.

Fatti di rilievo

Si torna a segnalare che, dalla fine di febbraio 2020, è proseguita l'emergenza sanitaria per COVID-19 e che la società ha prontamente assunto tutte le deliberazioni funzionali a fronteggiare i vari rischi derivanti dall'emergenza sanitaria in atto ed a garantire il contrasto alla diffusione del coronavirus adottando, ove possibile, lo smart working, garantendo il distanziamento sociale e sanificando i locali. Oltre a questo evento, che ha ovviamente determinato risvolti patrimoniali, finanziari ed economici notevoli, non si segnalano altri fatti di rilievo, la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente, né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Il D. Lgs. n.139/2015 aveva introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2016, alcune modifiche agli schemi di Bilancio e rivisto alcuni criteri di valutazione con conseguente aggiornamento dei principi contabili da parte dell'Organismo italiano di contabilità (O.I.C.).

Nello specifico, così come lo scorso anno, nel presente bilancio e nota integrativa, redatti in forma abbreviata, tali modifiche non hanno generato effetti rilevanti. Il comma 4 dell'Art.2423 del Codice Civile prevede come sia possibile derogare agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa, alla base della redazione del bilancio d'esercizio, quando la loro osservanza è "irrilevante" nella presentazione del bilancio stesso.

Struttura del bilancio

La struttura del bilancio d'esercizio è conforme a quella delineata dal codice civile agli art. 2424 e 2425, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli art. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

Per ogni voce di bilancio viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Al bilancio d'esercizio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, C.c., in quanto le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.c. vengono fornite di seguito nella presente Nota integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis C.c.

Precisamente la società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.

Appartenenza ad un gruppo

La società non controlla altre imprese, neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone.

E' controllata dal socio di maggioranza, il "COMUNE DI CERVIA", che detiene il 51% del Capitale Sociale ed è collegata alla Cooperativa "Romagna Vacanze by CO.AL.CE.", che detiene il restante 49% del Capitale Sociale.

Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c., come richiamati dall'art. 2435 bis.

In particolare:

- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- al fine di fornire una migliore rappresentazione contabile, non è stato necessario effettuare nessuna riclassificazione delle voci di bilancio;
- lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono redatti in unità di euro, arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Cee, la

quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale nella voce A) VI Altre Riserve e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce A)5 Altri ricavi e proventi oppure in B)14 Oneri diversi di gestione.

Anche nella Nota Integrativa gli importi sono espressi in unità di euro, in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

Principi di redazione

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C. C.

Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell'operazione o del contratto;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

Criteri di valutazione applicati

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, riportate al netto degli ammortamenti, determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori, se esistenti.

I costi di impianto/constituzione, così come tutte le immobilizzazioni immateriali, aventi utilità pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.

Alla chiusura dell'esercizio si ritiene che tali immobilizzazioni non abbiano subito perduranti riduzioni di valore, tali da richiedere svalutazioni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, esposte al netto degli ammortamenti, determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche ministeriali, determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra indicate sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero esercizio.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Alla chiusura dell'esercizio si ritiene che tali immobilizzazioni non abbiano subito perduranti riduzioni di valore, tali da richiedere svalutazioni.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo.

Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non esistono partecipazioni in imprese controllate, mentre esiste in bilancio una partecipazione al Fondo patrimoniale della "Emilia Romagna Welcome-Rete di imprese".

I crediti finanziari sono valutati al presunto valore di realizzo, pari al loro valore nominale.

RIMANENZE

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto.

CREDITI

La società si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 2435-bis C.c. di non iscrivere i crediti secondo il criterio del "costo ammortizzato" previsto dall'art. 2426 C.c.

L'applicazione di tale criterio è infatti irrilevante poichè tutti i crediti sono a breve termine, oppure perchè gli effetti sono di scarso rilievo e risulta comunque applicabile obbligatoriamente solo nei bilanci redatti in forma ordinaria.

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, corrispondente al loro valore nominale, al netto degli appositi fondi rettificativi.

Non si ritiene sia necessario dover fornire la suddivisione degli stessi per area geografica.

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Le partecipazioni e i titoli a reddito predeterminato, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, sono valutate al costo di acquisto.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.

RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio economico della competenza.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.

DEBITI

La società si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 2435-bis C.c. di non iscrivere i debiti al criterio del "costo ammortizzato" previsto dall'art. 2426 C.c.

Così come per i crediti, i debiti sono iscritti al valore nominale, in quanto l'applicazione del criterio del "costo ammortizzato/attualizzazione del debito" è irrilevante, poichè gli effetti sono di scarso rilievo e comunque trovano applicazione, così come per i crediti, solo nei bilanci redatti per obbligo in forma ordinaria.

Si ritiene di non dover fornire la suddivisione geografica per ciascuna voce di debito in quanto la stessa non è significativa in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali.

CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA

La società non ha crediti né debiti espressi in valuta estera.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Non sono state poste in essere dalla società tali operazioni finanziarie.

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I contributi in conto esercizio sono iscritti in bilancio secondo il principio della competenza e della certezza giuridica di averne diritto, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.

IMPOSTE

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina la rilevazione delle imposte correnti ed eventualmente delle imposte differite attive e passive, in presenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Breve riepilogo gestionale dalla costituzione ad oggi:

- il 2007, anno di costituzione della società, è stato un anno di assestamento;
- il 2008 è stato il primo anno di gestione a 365 gradi; le attività di gestione dei servizi di informazione erano state impostate in base ad un piano economico finanziario triennale predisposto con la costituzione; le stesse si sono avviate nella maniera voluta e stanno tutt'oggi rispettando il piano originariamente predisposto, grazie all'impegno profuso dai responsabili e all'organizzazione interna;
- gli anni 2009 e 2010 sono stati anni impegnativi dal punto di vista sia economico che gestionale, nei quali sono stati stabiliti importanti correttivi da apportare ai bilanci degli anni successivi, per il rilancio della società, che ha ovviamente adeguato il proprio sistema alle mutevoli esigenze e richieste di mercato, tutti regolarmente portati ad attuazione e dimostrati dai risultati di bilancio positivi, raggiunti anche negli ultimi esercizi.

La storia dei contratti stipulati per gli uffici Informazione risulta essere la seguente:

- contratto di affidamento del servizio di informazione ed Accoglienza Turistica (IAT), nonché dell'attività di reservation, sottoscritto in data 10/09/2007, registrato a Ravenna il 21/09/2007 al n. 1869, Mod.I, Repertorio 8644, con il Settore Sviluppo Economico e Amministrazione del Patrimonio del Comune di Cervia; a tal proposito si evidenzia che, in data 23/01/2019, con determinazione n. 99, il Comune di Cervia, Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni ha dato mandato al competente ufficio contratti, di procedere al rinnovo del contratto per la gestione del servizio di informazioni turistiche e di reservation alberghiera, in scadenza al 28/02/2019, alle medesime condizioni del precedente, per un ulteriore periodo di triennio, contratto identificato all'ANAC con codice CIG 777288539E, dando altresì mandato al rinnovo dei contestuali patti parasociali e di tutti gli impegni circa corrispettivi e spese;
- contratto di locazione commerciale redatto in data 17/12/2007 con i signori Moretti Secondo e Andreucci Santa per l'ufficio informazioni di Tagliata di Cervia a far data dall'1/1/2008; scaduto il 31/12/2013 e tacitamente rinnovato per altri 6 anni, come da contratto di locazione commerciale del 17/12/2007, registrato alla Agenzia delle Entrate di Ravenna il 21/12/2007 al n. 9219, Mod.3;
- contratto di concessione in uso di parte dei locali siti all'interno dell'immobile di proprietà del Comune di Cervia denominato "Torre S.Michele", registrato a Ravenna il 18/09/2009 al n. 958 Mod.I Repertorio n.9260, e successiva modifica del 28/09/2011, registrata a Ravenna il 04/10/2011 al n. 1116, Mod.I, Rep. 9844;
- acquisizione contratto comodato gratuito IAT Pinarella, Via Tritone n.15/B - c/ Prot n.64963 - ufficio contratti del Comune di Cervia;
- contratto di locazione commerciale relativo al fabbricato adibito a centro informazioni sito in M. Marittima, Via Matteotti, n.205 fra Cervia Turismo Srl e Romagna Vacanze By Co.al.ce. Soc.Coop. a r.l. del 1 Gennaio 2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Ravenna il 15 Aprile 2015 al n. 2267-serie 3T; modificato nell'importo del canone in data 01/01/2017 con regolare modifica contrattuale registrata a Ravenna il 11/05/2017 al n. 1404 Serie 3, scaduto e non rinnovato al 31/12/2017.

Il contratto attivo di locazione stipulato dal 25 gennaio 2012, relativo ad un immobile da adibire ad uso diverso da quello di abitazione con la Romagna Banca Credito s.c., per il solo uso di sportello bancario munito di apparecchiatura Bancomat presso l'ufficio Informativo aperto a Milano Marittima nell'area di Piazza Napoli, registrato alla Agenzia delle Entrate di Ravenna il 17 febbraio 2012 al n. 1200 Mod.3, è stato risolto in data 30/11/2017.

Pertanto, riassumendo e concludendo, ad oggi, i contratti in essere risultano quelli relativi all'uso dei locali siti all'interno della "Torre San Michele" e dell'ufficio informazioni di Tagliata di Cervia.

Tornando al bilancio, si evidenzia che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nonché del risultato economico dell'esercizio fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Si precisa inoltre che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.C. e che nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

La seguente tabella riassume le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni, sia immateriali, che materiali e finanziarie.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	99.600	199.908	561	300.069
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	87.528	180.605		268.133
Valore di bilancio	12.071	19.303	561	31.935
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	3.412	3.559		6.971
Totale variazioni	(3.412)	(3.559)	-	(6.971)
Valore di fine esercizio				
Costo	99.600	199.908	561	300.069
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	90.941	184.164		275.105
Valore di bilancio	8.659	15.744	561	24.964

Le immobilizzazioni immateriali, ammontanti complessivamente ad € 8.659, comprendono costi di impianto ed ampliamento relativi agli investimenti effettuati per l'esercizio dell'attività e costi per concessioni, licenze software e realizzazione del sito internet. Sono iscritte per un valore pari al costo di acquisto, decurtato delle quote di ammortamento imputate a diretta riduzione del valore dei beni.

Le variazioni registrate nell'anno si riferiscono unicamente al decremento conseguente all'ordinario processo di ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali, ammontanti complessivamente ad € 15.744, comprendono costruzioni leggere, impianti specifici, mobili e arredi uffici, registratori di cassa, computer, hardware, macchine ufficio di proprietà site nei locali in cui la società svolge l'attività produttiva.

L'ammortamento è stato calcolato secondo un piano sistematico a quote costanti, utilizzando le aliquote ministeriali.

Per nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali si sono registrate riduzioni di valore, né con riferimento al valore contabile né a quello di mercato.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non detiene alcun bene tramite contratto di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie, pari ad € 561 ed invariate rispetto all'esercizio precedente, comprendono partecipazioni detenute in altre imprese per € 150 e depositi cauzionali per utenze per i restanti € 411.

Ai sensi dell'art. 2361, comma 2, C.c. informiamo che nessuna delle partecipazioni detenute comporta una responsabilità illimitata.

	Partecipazioni in imprese collegate	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	150	150
Valore di bilancio	150	150
Valore di fine esercizio		
Costo	150	150
Valore di bilancio	150	150

Si evidenzia che in data 16/11/2015 è stato stipulato il Contratto di Rete denominato "Emilia Romagna Welcome", al cui Fondo Patrimoniale si partecipa con una quota pari ad € 150. Il Contratto di Rete si è trasformato in Rete Soggetto con personalità giuridica, con atto notarile del 20/12/2016, registrato a Ravenna in data 13/01 /2017, al n. 202 serie 1T.

Attivo circolante

Rimanenze

I prodotti finiti e le merci in magazzino alla chiusura dell'esercizio, consistenti principalmente in prodotti del sale, libri e poster di Cervia, destinati alla vendita, sono stati valutati al costo di acquisto, raggruppando i beni in categorie omogenee; il criterio di valutazione adottato è il medesimo dell'esercizio precedente ed il valore è in linea con il passato esercizio.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	1.651	318	1.969
Totale rimanenze	1.651	318	1.969

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante rispetto all'esercizio precedente.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	149.448	(64.751)	84.697	84.697
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	9.767	(4.228)	5.539	5.539
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	150.486	(16.991)	133.495	133.495
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	309.701	(85.970)	223.731	223.731

In dettaglio e nello specifico, la situazione dei crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante risulta essere la seguente:

- Totale crediti verso clienti	€ 85.122
a dedurre:	
- Fondo svalutazione crediti commerciali	€ 425
Totale	€ 84.697

Si evidenzia che si è provveduto all'accantonamento all'apposito Fondo Svalutazione Crediti della quota pari allo 0,5% del valore nominale dei crediti iscritti a bilancio, conformemente a quanto stabilito dalla normativa.

Disponibilità liquide

L'analisi della liquidità giacente presso le banche e la cassa, appare evidenziata e confrontata con le risultanze dell'anno precedente nella seguente tabella:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	464.414	(156.500)	307.914
Denaro e altri valori in cassa	882	(124)	758
Totale disponibilità liquide	465.296	(156.623)	308.673

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza; non sono iscritti importi aventi durata superiore a cinque anni.

La sottostante tabella evidenzia iscritti in bilancio unicamente risconti attivi, conteggiati su polizze assicurative e su spese generali, di competenza dell'esercizio successivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	1.045	268	1.313
Totale ratei e risconti attivi	1.045	268	1.313

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono stati imputati oneri finanziari alle immobilizzazioni materiali.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nel bilancio sono espone le seguenti poste patrimoniali:

- la Voce I evidenzia il Capitale Sociale, pari ad € 200.000, invariato rispetto al precedente esercizio;
- la Voce IV riporta la Riserva Legale, pari ad € 6.702, incrementatasi in questo esercizio con la destinazione dell'utile relativo al 2021;
- la Voce VI espone la Riserva Utili portata a nuovo, azzerata in corso d'anno, in quanto dapprima incrementata anch'essa con la destinazione dell'utile relativo all'esercizio precedente, poi immediatamente distribuita alle due società socie, come da delibera assembleare del 19/05/2022;
- la Voce IX evidenzia l'utile dell'esercizio, pari ad € 64.846.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	200.000	-	-	-	-		200.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-	-	-	4		-
Riserva legale	3.117	3.584	-	-	-		6.702
Altre riserve							
Riserva straordinaria	59.230	68.102	127.332	-	-		-
Varie altre riserve	(1)	-	-	-	-		(1)
Totale altre riserve	59.229	68.102	127.332	-	-		(1)
Utile (perdita) dell'esercizio	71.686	(71.686)	-	-	-	64.846	64.846
Totale patrimonio netto	334.032	-	127.332	4	64.846		271.547

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nella tabella le poste del Patrimonio netto sono dettagliate e distinte a seconda dell'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite
Capitale	200.000		-		-
Riserva legale	6.702	A,B	-		-
Altre riserve					
Riserva straordinaria	-		-		26.442
Varie altre riserve	(1)		-		-
Totale altre riserve	(1)		-		26.442
Totale	206.701		-		26.442
Quota non distribuibile			6.702		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Si evidenzia che:

- Esercizio 2018: utile civilistico di € 37.666, destinato a parziale copertura delle perdite presenti a bilancio per € 26.442 ed a riserve per il restante ammontare di € 11.224;
- Esercizio 2019: utile civilistico di € 23.487, destinato interamente a riserve;
- Esercizio 2020: utile civilistico di € 27.637, destinato interamente a riserve;
- Esercizio 2021: utile civilistico di € 71.686, destinato interamente a riserve e delibera di distribuzione utili accantonati per € 127.332.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono in essere operazioni finanziarie che determinino la contabilizzazione di riserve per copertura dei flussi finanziari.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La seguente tabella contiene l'"Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".

L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	169.183
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	29.855
Totale variazioni	29.855
Valore di fine esercizio	199.038

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei debiti iscritti a bilancio, rispetto all'esercizio precedente.

Non sono presenti debiti con durata superiore a 5 anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Acconti	-	161	161	161
Debiti verso fornitori	93.157	(50.727)	42.430	42.430
Debiti tributari	24.952	(5.298)	19.654	19.654
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.996	(11.555)	441	441
Altri debiti	149.849	(123.734)	26.115	26.115
Totale debiti	279.955	(191.154)	88.801	88.801

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Acconti	161	161

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	42.430	42.430
Debiti tributari	19.654	19.654
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	441	441
Altri debiti	26.115	26.115
Totale debiti	88.801	88.801

Ratei e risconti passivi

La seguente tabella evidenzia l'importo dei ratei e dei risconti passivi iscritti a bilancio.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	26.458	(25.194)	1.264
Totale ratei e risconti passivi	26.458	(25.194)	1.264

A bilancio non compaiono ratei passivi.

I risconti, nel 2021 sostanzialmente derivanti da ricavi di competenza dell'anno successivo, fatturati anticipatamente, in quest'anno 2022 si riferiscono unicamente alla quota di competenza dell'anno dei contributi, ricevuti sotto forma di crediti d'imposta, ricevuti nel 2020 sull'acquisto di attrezzature, rigirati lungo tutta la vita utile dei beni.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La tabella sintetizza la composizione dei ricavi e delle prestazioni della gestione tipica della società, ai sensi dell'art. 2427, n. 10, C.C., corrispondenti:

- alla Voce 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, ammontanti ad € 1.268.518;
- alla Voce 5) Altri ricavi e proventi, ammontanti ad € 15.960.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Vendita spazi pubblicitari	76.216
Ricavi attività di agenzia viaggi	771.170
Prestazioni di servizio	399.435
Provvigioni attive	21.603
Vendita da corrispettivo	18.914
Rettifica Iva da corrispettivi ADV -agenzia viaggi	(18.820)
Totale	1.268.518

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto eventuali di resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non sono presenti in questo bilancio voci relative a costi e/o ricavi di entità eccezionale, nè tantomeno relative a sopravvenienze passive e/o attive, e/o plusvalenze, di importo tale da dover evidenziare e commentare.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Il bilancio evidenzia, a carico dell'esercizio, le seguenti imposte:

- IRES pari ad € 21.093
- IRAP pari ad € 6.713

Non compaiono poste di bilancio che possano determinare la contabilizzazione di imposte anticipate e/o differite.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

In merito agli adempimenti obbligatori per i beneficiari di contributi e vantaggi economici ricevuti da parte di soggetti pubblici (Art.1, commi 125-126, L. 124/2017), la società durante l'anno 2022 ha ricevuto le seguenti somme per bandi relativi a promozione turistica:

ENTE	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	IMPORTO LORDO	DATA DI RISCOSSIONE
Destinazione Turistica Romagna sede Rimini -RN- P.le F.Fellini, n. 3 c.f. 91165780403	Imprese Turistiche Saldo contributi PTPL 2021	€ 68.896	13/06/2022
Comune di Cervia sede Cervia -RA- Piazza Garibaldi, n. 1 c.f. 00360090393	Imprese Turistiche Trasferimento contributo PTPL 2021	€ 71.700	23/11/2022
Destinazione Turistica Romagna sede Rimini -RN- P.le F.Fellini, n. 3 c.f. 91165780403	Imprese Turistiche Acconto contributi PTPL 2022	€ 17.224	23/08/2022
Comune di Cervia sede Cervia -RA- Piazza Garibaldi, n. 1 c.f. 00360090393	Progetto Advertising - Campagna Visual 2022	€ 29.000	26/10/2022
Comune di Cervia sede Cervia -RA- Piazza Garibaldi, n. 1 c.f. 00360090393	Progetto Cervia Experience - Magazine 2022	€ 38.000	26/10/2022
Comune di Cervia sede Cervia -RA- Piazza Garibaldi, n. 1 c.f. 00360090393	Progetto Cervia Bike Tourism 2022	€ 25.000	19/12/2022

La società ha inoltre ricevuto, tramite specifici provvedimenti concessi dal Legislatore:

- Credito d'imposta bonus investimenti pubblicità € 1.387
- Contributi a fondo perduto covid Comune di Cervia € 1.830

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'Art.2427, comma 1, n.15), la tabella che segue evidenzia il numero medio dei dipendenti, distinti per qualifica.

	Numero medio
Impiegati	9
Operai	1
Totale Dipendenti	10

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Amministratori	
Compensi	16.641

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	4.640
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	4.640

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Si precisa che non risultano impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni relative ai patrimoni ed ai finanziamenti destinati (art. 2447 - bis. e segg. C.c) (art. 2427 n. 20 C.c.)

Rivestendo la società la forma giuridica di società a responsabilità limitata non può costituire patrimoni, né contrarre finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427 n. 21 C.c.).

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società, nel corso del periodo appena trascorso, non ha contratto operazioni con i membri del consiglio di amministrazione, né con i soci, di importo significativo o a condizioni non di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'esercizio 2022 chiude con un utile di € 64.846, che si propone di destinare, conformemente a quanto stabilito dal Codice Civile e dallo Statuto sociale, nella seguente misura:

- per il 5%, pari ad € 3.242, alla Riserva Legale;
- per il residuo importo di € 61.604, alla Riserva Utili portati a nuovo.

Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Zoffoli Renzo, nato a Cervia (RA), dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale, ai sensi dell'art. 4 del D. P.C.M. 13 novembre 2014.

Cervia, 20 marzo 2023

L'Amministratore Delegato
Legale Rappresentante
(Zoffoli Renzo)

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2022

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010

Ai soci di CERVIA TURISMO S.r.l..

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di CERVIA TURISMO S.r.l. costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2022 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. La mia responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione 'Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio' della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Il mio obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora

GASPERONI MARCO

COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;


- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Rimini 5 aprile 2023

Marco Gasperoni



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
AL BILANCIO DEL 31 DICEMBRE 2022
CONTENENTE
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)

CERVIA TURISMO SRL
Sede: Via Evangelisti n.4 – 48015 Cervia (RA)
Capitale Sociale: € 200.000,00 i. v.
Codice Fiscale / Partita Iva: 02267600399
Registro delle Imprese di Ravenna: 02267600399

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO "PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E INDICATORI DI VALUTAZIONE" - AREA "ECONOMIA DEGLI ENTI LOCALI"

AMMINISTRATORE DELEGATO - Renzo Zoffoli
CONSIGLIERE - Chiara Tiozzi
Cervia, 20 marzo 2023

Premessa

Lo schema di relazione sul governo societario che viene presentato è elaborato nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 175/2016 e, in particolare, contiene:

- il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2);
- la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento (art. 14, co.2);
- la sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (art.6, co.3 e 5).

Il documento – preceduto da un'introduzione con valenza di raccomandazioni – è costituito da un testo word con traccia della relazione redatta dall'organo amministrativo della società corredato da commenti in corsivetto e in colore azzurro, ad ausilio del redattore.

Il documento reca uno schema per la formazione della relazione da parte dell'organo amministrativo, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti destinatari.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo della relazione e del documento.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) propone una serie di raccomandazioni – elaborate da un gruppo di lavoro appositamente costituito – per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito anche "Testo unico") in funzione di quanto disposto al successivo art. 14, co. 2.

* * *

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"; disposizione che fa riferimento alla "relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base all'art. 14, co. 2, "Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

* * *

Si tratta di disposizioni destinate non a tutte le società partecipate da amministrazioni pubbliche bensì espressamente riservate a quelle c.d. "a controllo pubblico"; dunque, secondo la definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) del Testo unico, a "società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)", vale a dire "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

* * *

Considerato che il legislatore del Testo unico ha ommesso una descrizione contenutistica della Relazione sul governo societario e ha rimesso alla discrezionalità della singola società il contenuto del Programma di valutazione del rischio aziendale, oltre a non definire gli indicatori di crisi aziendale al cui rilievo è collegato l'obbligo di relazione stabilito ex art. 14, co. 2, l'impegno del CNDCEC è indirizzato a fornire una serie di raccomandazioni per la selezione di strumenti che consentano il monitoraggio del rischio di crisi aziendale, oltre a mettere a disposizione degli operatori un supporto, dotato del carattere di obiettività (connesso all'autorevolezza e terzietà dei professionisti coinvolti nella stesura), per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge, anche in considerazione delle conseguenze previste in caso di inosservanza, nonché dell'interesse generale ad agevolare le società a controllo pubblico a munirsi di dispositivi idonei a favorire la tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione.

In tale prospettiva, l'intento è quello di fornire sia agli organi societari (in primis a quello gestorio in quanto tenuto a predisporre e approvare la relazione sul governo societario e, quindi, gravato degli oneri connessi al relativo contenuto) sia in particolare al rappresentante della Amministrazione pubblica controllante (indipendentemente dall'ordinario flusso informativo pervenuto dagli organi societari) uno strumento che metta in condizione di compiere una fondata valutazione in ordine allo stato della società sulla base di parametri la cui integrazione impone senz'altro un intervento proattivo.

* * *

Muovendo da tali premesse, il CNDCEC ha curato l'elaborazione di una traccia di "Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016", che incorpora un format di "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016" e di "Relazione sul monitoraggio e verifica di crisi aziendale" alla data di chiusura dell'anno solare oltre a una sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario, in quanto prevista - sempre nell'ambito della medesima relazione sul governo societario - dal combinato disposto di cui ai co. 3, 4 e 5 dell'art. 6 del Testo unico, che però è stata lasciata volutamente abbozzata, esulando dall'oggetto del gruppo di lavoro.

Ovviamente, sul piano applicativo, nulla osta a che Programma di valutazione del rischio e Relazione sul monitoraggio costituiscano documenti formati in momenti distinti nell'arco dell'esercizio, per poi confluire nella Relazione sul governo societario; anzi, la necessità di procedere a una continuativa attività di controllo suggerisce che gli esiti del monitoraggio siano verificati - attraverso la redazione della corrispondente relazione - con cadenza quantomeno semestrale, a fronte del Programma di valutazione del rischio da adottarsi a monte dell'esercizio.

* * *

Va peraltro puntualizzato che - attraverso lo schema proposto - il CNDCEC offre agli operatori un'impostazione metodologica che, per sua natura, è inevitabilmente basata su principi generali, non potendosi a priori disciplinare in modo specifico l'insieme delle casistiche delle società a controllo pubblico. Si tratta quindi di una traccia elastica, non certo destinata a essere recepita in modo standardizzato e acritico: resta infatti rimesso in ultima istanza agli operatori (esposti alle connesse responsabilità) e cioè, come detto, all'organo amministrativo della singola società, di predisporre il Programma di valutazione del rischio adeguando lo schema del CNDCEC al caso concreto; e quindi di selezionare, tra gli strumenti valutativi e gli indicatori proposti, quelli che si ritengono dotati di significatività in relazione alle peculiarità della fattispecie, ferma l'opportunità di segnalare sempre le ragioni a fondamento degli scostamenti adottati.

* * *

Ne discendono due corollari.

Da un lato, la pedissequa adozione dello schema elaborato dal CNDCEC e la puntuale esecuzione di un'attività di monitoraggio in scrupolosa adesione alle raccomandazioni che seguono non implicano, di per

sé, automatico esonero di responsabilità, posto che la ricorrenza di profili di colpevolezza andrà sempre verificata in concreto, vista l'ampiezza della casistica (tale da non consentire una copertura totale e a priori da parte di linee-guida), nonché l'impossibilità di determinare schemi che possano essere in astratto esaustivi per tutte le realtà esistenti; dall'altro e all'opposto, lo schema, nella sua concreta attuazione, quand'anche determini l'emersione di criticità, non potrà comunque fungere da fulcro isolato per una meccanica affermazione di responsabilità degli organi societari in sede civile e/o penale, considerato che il rispetto delle norme richiamate è preordinato non tanto a definire (in negativo) i presupposti per un intervento sanzionatorio quanto piuttosto a favorire la razionalizzazione e l'efficientamento del comparto societario "pubblico".

* * *

Si dà inoltre per presupposto che la gestione aziendale sia condotta nel rispetto degli obiettivi aziendali e che gli amministratori attuino un costante monitoraggio dei risultati conseguiti, da realizzarsi mediante opportuni strumenti di controllo di gestione. Del resto, il già richiamato art. 6, co. 3, lett. b) del d.lgs. 175/2016 invita le società a controllo pubblico a istituire (con obbligo, in caso di mancata adozione, di specificare i motivi di tale scelta) un ufficio di controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della realtà, chiamato a trasmettere periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione. È quindi chiara la volontà del legislatore a che la società a controllo pubblico istituisca adeguati strumenti di controllo di gestione che consentano, anche attraverso il confronto con gli obiettivi di pianificazione, una costante verifica sulle performance economico-finanziarie in corso d'anno, nonché su ulteriori variabili considerate rilevanti nell'ambito dell'attività aziendale. Si tratta della precondizione ineludibile all'efficace attività di prevenzione della crisi, posto che solo ove l'azienda si doti di idonei strumenti di programmazione e controllo (i cui contenuti non possono che essere definiti dalla singola realtà in base alle specifiche caratteristiche relative a dimensioni, tipologia dell'attività esercitata, mercato di riferimento, rigidità dei meccanismi di determinazione dei prezzi di vendita, e così via) potranno essere rilevati con sufficiente anticipo eventuali segnali premonitori di possibili situazioni di difficoltà.

Giova infatti rimarcare che gli obblighi previsti ex artt. 6, co. 2 e 4, e 14, co. 2 e 3 del Testo unico – che hanno quali destinatari ultimi gli amministratori - rappresentano un'ulteriore articolazione del dovere dell'organo gestorio di accertare che la società sia in continuità aziendale, attraverso la costante valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nonché del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione, riferendo, in merito, all'organo di controllo, con la periodicità stabilita dallo statuto e comunque non inferiore a sei mesi (art. 2381, co. 3 e 5, cod. civ.); e che la novella del Testo unico, in parte qua, si inserisce nel solco tracciato dall'art. 147-quater del Tuel, il quale prescrive a carico dell'ente locale socio di effettuare un monitoraggio periodico sull'andamento della società partecipata, al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive.

* * *

Fermo quanto sopra, il CNDCEC ritiene che la valutazione del rischio di crisi aziendale non possa essere condotta esclusivamente sulla base degli indici di bilancio (che costituiscono uno solo tra i diversi strumenti diagnostici).

Depone in tal senso la lettera della norma, la quale fa riferimento a "indicatori", così alludendo a un concetto di più ampia portata rispetto ai meri "indici" ricavabili dal bilancio, per sottolineare l'esigenza di individuare elementi di allerta in grado di segnalare in modo incontrovertibile o quantomeno probabile una situazione di insolvenza anche solo prospettica.

Nello stesso senso la ratio legis: attesa la volontà del legislatore di anticipare – in chiave preventiva - l'emersione del rischio di crisi e dunque di favorire la tempestiva individuazione dei segnali che consentono di prevederla quando ancora non abbia raggiunto un grado di irreversibilità (in una fase, cioè, che ancora consente un'inversione di rotta), gli indici di bilancio, avendo natura di dati a consuntivo, rischiano di offrire un'informazione tardiva, così da necessitare – nella prospettiva qui esaminata - di essere integrati da ulteriori fattori di valutazione, tali da permettere la registrazione di forme di disequilibrio (patrimoniale, economico, finanziario) significative di uno strato di pre-crisi (e dunque di un rischio di crisi) a fronte del quale si imponga un intervento correttivo da parte degli amministratori.

Tale dato induce a ritenere che il concetto di crisi aziendale accolto dagli artt. 6 e 14 del Testo unico non coincida con quello che funge da presupposto – in ambito concorsuale – per l'omologazione di accordi di

ristrutturazione dei debiti o per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo: non si tratta, quindi, di un contesto tale da far considerare ormai prossima (e inevitabile) l'insolvenza, bensì – come detto – di una situazione che si colloca in una fase anteriore e che è tale da imporre provvedimenti adeguati a determinarne la reversibilità, al fine di scongiurare l'attivazione della procedura concorsuale.

Il presente lavoro, pertanto, si affianca, senza alcuna pretesa di sovrapporsi, ai paralleli sforzi legislativi indirizzati a una riforma del comparto concorsuale, nell'ambito dei quali risulta peraltro accolta una definizione di crisi aziendale coincidente con la "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica" e, poi, più specificamente, con "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

* * *

Circa la non coincidenza dei concetti di crisi d'impresa e di insolvenza, il CNDCEC richiama le proprie linee-guida in materia di "informativa e valutazione nella crisi d'impresa" in data 30.10.2015, nell'ambito delle quali sono individuati gli elementi qualitativi e informativi della rilevazione degli stadi per valutare se un'impresa si trovi effettivamente in condizione di dissesto o potenziale dissesto o, viceversa, in una condizione di crisi reversibile (fisiologica e dunque superabile).

Sotto il profilo aziendalistico, mentre l'insolvenza rappresenta una crisi, non è automatico che qualsiasi crisi comporti l'insolvenza: l'azienda può affrontare più momenti di difficoltà, anche profondi, senza perciò solo assumere carattere strutturale o definitivo e/o tale da intaccare la solvibilità.

Mentre l'insolvenza può essere accertata prevalentemente ex post anche dall'esterno e attraverso dati contabili e/o consuntivi, la crisi (non ancora cristallizzata e dunque non ancora originante l'insolvenza) presuppone una visione non più storica bensì prospettica, tesa a individuare l'incapacità in futuro di adempiere non solo alle obbligazioni già assunte ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività. Ne consegue che l'accertamento della crisi, pur non escludendo il ricorso a dati contabili e/o consuntivi, richiede che questi siano valorizzati nella prospettiva della loro capacità di segnalare futuri squilibri; e, in tale ottica, poco significativi allo scopo risultano gli indicatori finanziari, soprattutto se esaminati singolarmente (vale a dire senza un adeguato confronto spaziale-temporale e senza un'analisi congiunta con la ratio e i risultati di gestione che abbraccino le molteplici dimensioni economico-finanziarie-patrimoniali d'azienda) e asetticamente rispetto allo specifico contesto socio-economico in cui opera l'impresa.

L'individuazione della crisi, inoltre, impone comunque una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendale e implica un approccio specifico rispetto alla valutazione in ordine allo stato di insolvenza.

* * *

In linea con il predetto approccio, il CNDCEC ritiene di definire la nozione di crisi sulla base del concetto di "incapacità corrente dell'azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate".

Tale definizione assume la centralità della dimensione finanziaria, sia attuale che futura, attraverso il riferimento ai cash flow anche attesi, con estensione alle obbligazioni non ancora assunte purché prevedibili nel normale corso di attività o in base alla programmazione aziendale.

* * *

Già allo stato non difettano regole per intercettare i segnali della crisi. Si allude, in particolare, al Principio di revisione (ISA Italia) 570, Continuità aziendale, al Principio 11 delle Norme di comportamento del collegio sindacale, all'OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio (§21-24).

Trattasi di regole che richiedono una ragionata e complessa disamina di informazioni di natura qualitativa in aggiunta ai più immediati dati quantitativi, ed esigono di accompagnare la semplice analisi storica dei risultati con un approfondito esame dei piani di azione futuri della direzione e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali.

* * *

La scienza aziendalistica e la prassi aziendale forniscono all'organo di governo nella realtà della gestione aziendale quotidiana gli strumenti per l'analisi e il monitoraggio dell'andamento della situazione aziendale quali indici e margini di bilancio (di liquidità, di tesoreria, di indipendenza finanziaria, di redditività, etc.) che sono il frutto dell'elaborazione dei dati riflessi nelle situazioni economico-patrimoniali e nei bilanci annuali

e infrannuali ovvero espressione del rapporto fra i valori numerici di due grandezze in valore assoluto o percentuale.

Tali elaborazioni consentono di avere una fotografia dell'andamento storico economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda in un determinato arco temporale (rimesso alla discrezionalità dell'organo redattore/decisore).

La selezione degli indici di bilancio e dei margini tra quelli normalmente utilizzati nella prassi è rimessa all'organo amministrativo (anche in ragione della singola realtà aziendale e delle specifiche caratteristiche), il quale è chiamato a:

- adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell'area di attività;
- definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole", tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;
- stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio, nel presupposto che la lettura degli indici non possa che essere unitaria.

L'analisi di bilancio fornisce però una visione retrospettiva e con dati sintetici storici (ricavati appunto dai bilanci degli esercizi precedenti) che sono sintomatologici e quindi in grado di esprimere la presenza di indizi ma non anche di escludere la solvibilità nel tempo di un'azienda o anche solo di dare evidenza della probabilità di un'insolvenza futura.

L'attività introdotta ex art. 6, co. 2 e 4 del d.lgs. 175/2016 non può quindi fondarsi solo su modelli di valutazione imperniati sull'utilizzo di valori iscritti in bilancio: un'impostazione backward looking, basata sull'esperienza passata cristallizzata nei prospetti contabili, appare insufficiente in quanto non consente di scontare le aspettative di evoluzione futura dell'azienda; senza contare che i ratio possono essere fuorvianti perché troppo diversi per settori e classi dimensionali, ed estremamente connessi alle peculiarità del sistema economico sociale in cui opera l'azienda oggetto di analisi.

L'organo di governo è quindi chiamato ad assumere anche un'ottica prospettica e di programmazione, poiché solo una programmazione a medio termine può rilevare in modo efficace uno stato di crisi, così confermandone la definitività o anticipandone gli esiti; e deve adottare strumenti di pianificazione e controllo adeguati rispetto a dimensioni, complessità e contesto aziendale, tali da consentire, appunto in ottica prospettica, di monitorare l'andamento e di prevenire situazioni di crisi e/o di insolvenza.

In tal senso, vanno privilegiati business plan costituiti con rigore, in modo da rispondere ai principi di sistematicità, affidabilità, coerenza, chiarezza e controllabilità.

Occorre dunque un approccio sistematico in grado di sintetizzare i dati disponibili e di esaminarli in una logica unitaria tipicamente aziendalistica; e in tale prospettiva, occorre partire dai dati storici, anche attraverso indici, per poi inquadrarli e collegarli con la pianificazione aziendale per verificarne tanto la coerenza quanto la capacità delle future scelte aziendali di superare eventuali deficienze già individuate e/o previste.

Inoltre, l'organo di governo deve porre estrema attenzione nell'individuazione delle soglie/livelli di rilevanza da utilizzare per l'individuazione della probabilità di crisi al fine di evitare che la conduzione aziendale sia vincolata al rispetto di astratti parametri finanziari che potrebbero, così, dannosamente alterare la capacità dell'azienda di stare sul mercato.

Il presupposto per intercettare con efficacia e tempestività la crisi è privilegiare le prospettive aziendali e pertanto la disponibilità di dati prognostici: disporre di un piano è il primo requisito della diligente conduzione dell'impresa poiché:

- solo dal piano emerge in modo inequivocabile la continuità aziendale;
- è solo il piano che permette di individuare con ragionevole certezza la sostenibilità del debito;
- è il piano che fornisce all'organo amministrativo le informazioni che consentono ex ante di misurare il fabbisogno finanziario e le risorse disponibili per la sua copertura;
- è solo il piano che consente di individuare le azioni da adottare per correggere tempestivamente la rotta.

Il piano costituisce insomma il più efficace assetto organizzativo di governo finanziario dell'impresa e di tempestiva rilevazione del rischio di crisi aziendale. Di modo che è opportuna l'introduzione di un controllo di gestione atto a consentire un ordinato ed efficace processo di redazione del piano per il monitoraggio

dell'andamento aziendale e dei flussi finanziari; mentre per il monitoraggio degli aspetti finanziari (rendiconto) e dei flussi di cassa di breve periodo è utile l'impiego di budget con orizzonte temporale annuale e piani di tesoreria.

Vale, in ogni caso, il principio della proporzionalità dei presidi adottati rispetto a caratteristiche, dimensioni e complessità dell'impresa; principio in virtù del quale le realtà di minori dimensioni potranno adottare processi di programmazione semplificati, come per esempio la predisposizione di un budget aziendale annuale in luogo del piano (che solitamente è basato su un orizzonte temporale di 3-5 anni).

* * *

Il CNDCEC, nel ribadire, nell'ottica early warning, il primato degli strumenti forward looking, propone l'impiego, accanto al piano o (quando il piano sia assente) in sua sostituzione, dell'analisi degli indici di bilancio condotta su base tendenziale avendo a riguardo gli ultimi 3-4 esercizi.

* * *

L'implementazione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si inserisce in un contesto segnato dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

Le due discipline si pongono in rapporto di complementarietà e sono chiamate a operare in momenti diversi, perché diversi sono i fenomeni che intendono cogliere e regolare: mentre l'art. 6, co. 2 del Testo unico mira a favorire la valutazione del "rischio di crisi" di là da venire, il Codice della crisi interviene in una fase successiva, di crisi già in atto o, comunque, molto probabile.

Di conseguenza, con questa avvertenza, gli indicatori cui si riferisce l'art. 14, co. 2 del Testo unico, potranno, in linea di principio, prendere spunto dagli indicatori di allerta ex art. 13 del Codice della crisi. E, per quanto evidente, giova sottolineare che la riscontrata integrazione dei primi, se determina le conseguenze previste dall'art. 14 del Testo unico, non necessariamente implica anche l'attivazione dei meccanismi predisposti dal Codice della crisi (i quali conseguono unicamente alla ricorrenza degli indicatori considerati al relativo art. 13), secondo una scansione progressiva.

Un Programma di valutazione adeguato dovrà quindi essere in grado di anticipare temporalmente l'emersione del rischio di crisi al fine di consentire all'impresa di assumere internamente le idonee iniziative, prima dell'insorgenza degli oneri di segnalazione previsti agli artt. 14 e 15 del Codice della crisi.

Si tratta in particolare dell'anamnesi dell'impresa e della diagnosi delle cause della situazione di crisi, della determinazione dell'indebitamento, della misurazione dei flussi al servizio del debito, dell'individuazione delle azioni prospettabili e del relativo effetto sui flussi al servizio del debito, della scelta dello strumento giuridico per il superamento della situazione di crisi, del confezionamento del relativo piano (tenendo peraltro conto che il primato va riconosciuto alla sostenibilità finanziaria rispetto al risultato economico). Affinché tale obiettivo possa essere conseguito, i limiti o le soglie di rilevanza individuate nel Programma di cui all'art. 6, co.2, del d.lgs. 175/2016 dovrebbero essere inferiori a quelle determinate ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in misura tale da consentire un adeguato early warning.

* * *

Tra gli strumenti prioritari di indagine prospettica, l'indicatore più significativo è il Debt Service Coverage Ratio (DSCR), che rapporta i flussi liberi al servizio del debito con il debito finanziario che da essi deve essere servito, laddove un rapporto superiore a 1 è indicatore di equilibrio finanziario. L'orizzonte temporale dei flussi e del debito può essere ragionevolmente fissato in 1 anno, di modo che per calcolare il DSCR occorrerebbe disporre almeno di un budget e di un piano di tesoreria a 1 anno. Il DSCR presenta l'indubbio vantaggio, a differenza di tutti gli altri indici che portano in conto grandezze flusso insieme a grandezze stock, di poter essere calcolato in continuo, anche con cadenze infrannuali.

Il DSCR reca al numeratore i flussi liberi al servizio del debito che si rendono disponibili nell'orizzonte temporale di riferimento (1 anno) ed al denominatore il debito finanziario (comprensivo di eventuali scaduti patologici) che scade nello stesso orizzonte temporale di riferimento. Il valore soglia di equilibrio è 1. Grandezze inferiori a 1 danno evidenza della non sostenibilità finanziaria del debito nel predetto orizzonte temporale.

Accanto al DSCR si pone il monitoraggio della determinazione del patrimonio netto, ottenibile anche per mezzo di una attenta valutazione degli asset. Infatti, in assenza di surplus assets (che, tra l'altro, se sono liquidabili consentono di concorrere a fronteggiare il fabbisogno finanziario), il valore economico del patrimonio netto è pari alla somma algebrica dell'Enterprise Value (cioè il valore del complesso aziendale)

e della Posizione Finanziaria Netta. L'Enterprise Value corrisponde al valore d'uso dell'azienda: è un valore che può essere determinato, secondo la scienza aziendalistica, in misura corrispondente all'attualizzazione dei flussi di cassa prospettici, applicando un tasso che tenga implicitamente conto del premio per il rischio del loro avveramento. In questa prospettiva, il valore d'uso è misurato dal valore attuale dei flussi attesi che la gestione dei beni può generare. Si tratta dei soli flussi che possono essere posti al servizio del debito e che consentono di "sostenerlo". Ne deriva che se il valore attuale dei flussi al servizio del debito è inferiore al debito finanziario netto (la Posizione Finanziaria Netta), il debito non è sostenibile e l'impresa presenterebbe patrimonio netto negativo, salva la presenza di eventuali surplus assets.

* * *

Il DSCR presuppone però, come detto, la disponibilità di dati prognostici. In assenza di essi assumono rilevanza gli indicatori sintetici. Si tratta di grandezze singole o più frequentemente parametri, costituiti dal rapporto tra due grandezze, che costituiscono il limite oltre il quale si ritiene convenzionalmente compromesso il raggiungimento dell'equilibrio finanziario con decadenza del beneficio del termine.

Si propone di prendere in considerazione:

- il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta (o indebitamento finanziario netto) e l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) o MOL (Margine operativo lordo) ossia l'utile prima degli interessi, delle tasse e degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, che consente il confronto in via sintetica tra il debito finanziario e una grandezza che è espressione (pur se molto grossolana) dei flussi annuali al servizio dello stesso, con la finalità di dare una prima indicazione di quanti anni potrebbero occorrere a rimborsare il debito. A tal fine la Posizione Finanziaria Netta assumerà anche il debito scaduto che superi i limiti della fisiologia e cioè il termine entro il quale, pur in presenza di posizioni creditorie scadute, i fornitori non sollecitano il pagamento, né tanto meno iniziano azioni a tutela dello stesso e neppure richiedono interessi moratori;
- il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (o indebitamento finanziario netto), nell'accezione di cui sopra, e NOPAT. Il NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – che corrisponde all'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) o MON (Margine operativo netto) (di solito assunto al lordo dell'ammortamento dell'avviamento) meno le imposte effettivamente pagate - è la grandezza economica più prossima al Free Cash Flow from Operation (FCFO) che misura i flussi liberi al servizio del debito (per capitale ed interessi). Rispetto all'EBITDA, il NOPAT consente di portare in conto gli investimenti (assumendoli nella misura corrispondente agli ammortamenti) e le imposte sul reddito; con il che fornisce una grandezza (per quanto retrospettiva) che consente di approssimare i flussi di cassa al servizio del debito. Rispetto al FCFO – costituito dal margine operativo lordo dedotte le imposte pagate e gli investimenti realizzati, ulteriormente inciso dal fabbisogno finanziario derivante dalla variazione di Capitale Circolante Netto - il NOPAT non tiene conto di quest'ultima posta e assume gli investimenti, anziché in misura pari all'ammontare effettivamente sostenuto nell'esercizio, nell'ammontare degli ammortamenti maturati. Come ogni grandezza, il NOPAT deve essere adattato alla situazione specifica e stimare gli investimenti nella misura degli ammortamenti, anziché in quella puntuale sostenuta nell'anno, con il vantaggio di assumere una grandezza che risente della media degli investimenti effettuati nei precedenti esercizi ed è, pertanto, meno volatile. Il NOPAT, per la sua struttura, evita inoltre il rischio di generare falsi segnali derivanti da volatilità nelle variazioni di Capitale Circolante Netto e permette anche rilevazioni infra-periodali meno complesse, rendendone più tempestivo il monitoraggio;
- il rapporto tra debito ed equity (D/E), nel quale per debito si deve intendere il debito finanziario netto nell'accezione di cui sopra. Si tratta di un indicatore volto ad individuare il limite massimo di leva finanziaria ammissibile;
- il rapporto tra gli Oneri Finanziari e il Margine Operativo lordo, che misura la capacità economica di sostenimento del costo dell'indebitamento;
- lo scaduto nei confronti dei dipendenti, fornitori, erario ed enti previdenziali (overdue). Il ritardo nel pagamento dei debiti dell'impresa costituisce un evidente indizio di difficoltà finanziaria. Rileva in particolare l'aggravamento del monte dello scaduto, per quanto esso possa essere la conseguenza di una normale stagionalità dei flussi in entrata destinata a rientrare nel mese successivo. Anche sotto tale profilo, tenuto conto che la ratio dell'art. 6, co. 2 del Testo unico è

quella di intercettare i segnali del rischio di crisi si propone di adottare limiti in funzione di quelli stabiliti nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

- l'impiego di ulteriori indici di bilancio e indicatori di performance industriale tipici del settore in cui opera l'impresa. Tali indici e indicatori devono essere oggetto di un vaglio critico, anche al fine di individuare il livello di normalità, che tenga conto delle caratteristiche dell'impresa. Al fine di individuare correttamente le caratteristiche dell'impresa è opportuno avere riguardo all'incidenza del capitale fisso propria del settore di appartenenza e dell'impresa, alla natura (normale ovvero invertita) del ciclo di cassa che ne caratterizza l'attività, alla rilevanza delle scorte nel settore di attività, all'anzianità dell'impresa (che può comportare un maggiore divario tra valori correnti degli assets e loro valori contabili).

Tutti gli indici e gli indicatori devono essere oggetto di una valutazione unitaria.

* * *

Quanto sopra può essere eventualmente affiancato dall'impiego di un processo empirico ispirato al protocollo operativo elaborato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nel quaderno SAF n.71, fondato su un modello elettronico di adeguata verifica degli elementi segnaletici (early warning) e rating sulla probabilità di insolvenza³², con l'accortezza che il ricorso ai diversi indicatori e alla loro ponderazione deve essere giustificato ad hoc con riferimento alle caratteristiche dell'impresa.

* * *

L'impostazione qui adottata non prende in esame altri strumenti di valutazione, quali il modello Z-score, elaborato da Altman, senz'altro utili per individuare una probabilità di default ma che potrebbero non consentire di intercettare tempestivamente il rischio di crisi, essendo dotati di valenza retrospettica e non apprezzando dati prognostici. Nulla osta a che tale strumento possa costituire ulteriore elemento di valutazione per analizzare il trend aziendale e derivarne informazioni sullo stato di salute, fermo restando che tale modello, di per sé, fornisce una visione da ampliare e integrare in un'ottica prospettica con gli identificati strumenti predittivi.

* * *

I risultati dell'analisi, condotta sulla base dei predetti strumenti valutativi, assumeranno significato in relazione alle rispettive e predeterminate soglie di allarme, la cui integrazione determinerà l'attivazione del meccanismo predisposto dall'art. 14, co. 2, del Testo unico (con l'obbligo per gli amministratori di adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire la crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso l'adozione di un idoneo piano di risanamento).

* * *

Alcune puntualizzazioni in chiusura:

1. in presenza di dati prognostici affidabili dovrà essere data la priorità ad essi, nella cennata rilevanza dell'approccio forward looking rispetto a valutazioni retrospettiche;
2. la scelta degli indicatori di bilancio deve essere condotta individuando il nesso tra il rischio di crisi ed i singoli indicatori prescelti, nonché il loro livello soglia adottato. Ricorrere ad una pletora di indicatori può essere fuorviante e non rende la lettura efficace e verificabile, con il rischio di impedire all'organo amministrativo di trarre dagli indicatori un giudizio univoco sulla probabilità di crisi. Si suggerisce pertanto di adottare un numero contenuto di indicatori illustrando ex ante la significatività degli stessi;
3. la sezione relativa agli indicatori di bilancio potrà essere ulteriormente sfoltita nelle società di piccole dimensioni (sino a ridurla a pochissimi indicatori) nel rispetto del principio della proporzionalità;
4. particolari correttivi potranno essere introdotti in ragione delle specificità connesse al tipo contrattuale a fondamento dell'attività svolta dalla società (appalto o concessione); ovvero, ancora, ad esempio, in relazione alle società in house providing che, rappresentando l'estensione organizzativa e longa manus dell'Amministrazione pubblica, potrebbero richiedere una diversa modulazione del piano sotto il profilo della selezione, calcolo e interpretazione degli indicatori. Per queste ultime, in particolare, i crediti commerciali e non nei confronti dell'Amministrazione pubblica controllante, se scaduti, potrebbero essere considerati quali componenti positivi della Posizione Finanziaria Netta nel presupposto che l'Amministrazione pubblica controllante provvederà a renderli disponibili per evitare la crisi dell'impresa ed il riversamento del conseguente deterioramento del merito creditizio sull'ente controllante.

Resta però ineludibile la chiara scelta di campo del legislatore in favore dell'applicabilità del diritto comune dell'impresa in crisi a tutte le società a partecipazione pubblica, senza distinzioni di sorta; di modo che

anche le specificità più intense (quali quelle che caratterizzano le società in house) potranno sì giustificare lo scostamento da regole e valutazioni generali ma solo entro i limiti dettati dalla ragionevolezza, senza quindi che un adattamento della struttura del piano possa tradursi, in ultima istanza, in rimaneggiamenti volti abusivamente a preconstituire un risultato positivo (ovvero a impedire l'emersione di una situazione negativa); scenario, questo, che lungi dal prefigurare un (inammissibile) esonero di responsabilità ne comporterebbe, all'opposto, il deciso aggravamento. In particolare dovrà tenersi conto della ragionevolezza del ripianamento dei debiti commerciali scaduti da parte dell'Amministrazione controllante alla luce della risaleza nel tempo del debito, dell'aggravamento progressivo dell'esposizione debitoria, dei dati di bilancio relativi all'Amministrazione controllante e degli eventuali rilievi, se noti, mossi dalle Autorità di controllo. Il ricorso agli strumenti proposti deve comunque essere sorretto da una motivazione - a cura dei soggetti responsabili per la redazione del Programma e per la connessa attività di monitoraggio - fondata su criteri obiettivi e ragionevoli.

* * *

Da ultimo, pur trattandosi di aspetto estraneo all'oggetto del presente documento, il CNDCEC - rilevato che l'art. 6, co. 4 del Testo unico, nello stabilire che la Relazione sul governo societario va predisposta annualmente e pubblicata "contestualmente al bilancio di esercizio", non chiarisce se la prima rappresenti un documento distinto rispetto al secondo - ritiene di segnalare come sia preferibile, in un'ottica di migliore organicità e comprensibilità, che la Relazione sul governo societario vada a costituire una sezione della relazione sulla gestione; nelle realtà non soggette all'obbligo di redazione delle relazioni sulla gestione o per le microimprese la relazione sul governo societario potrà formare un documento distinto, tuttavia da pubblicarsi, anche mediante il deposito presso il Registro delle imprese, contestualmente al bilancio.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5);
- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.).

Le informazioni relative alla gestione aziendale sono contenute nel bilancio di esercizio 2020, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota integrativa, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, redatta in conformità a quanto disposto dall'articolo 2428 del codice civile, documenti ai quali si rinvia.

Le informazioni sul governo societario richieste dall'articolo 6 del D.Lgs 175/2016 sono di seguito riportate.

Strumenti di governo societari adottati da CERVIA TURISMO SRL

(art.6, comma 3, del D.lgs.175/2006)

Il Consiglio di amministrazione della Società

Tenuto conto

- delle ridotte dimensioni aziendali (fatturato inferiore ad € 2.000.000) ed organizzative della società, che si avvale, nel periodo di massima attività, delle seguenti risorse umane:
 - n. 8 unità a tempo indeterminato
 - n. 8 unità a tempo determinato (legati alla stagionalità)
 - n. 1 unità con contratto di apprendistato a tempo indeterminato

Preso atto che

- l'attività aziendale consiste nella gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari, gestione della prenotazione di servizi ricettivi, promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, realizzazione di iniziative promozionali, ideazione, progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive e di ogni altra attività connessa all'accoglienza turistica.

Rilevato che

- l'attività di revisione contabile prevista dall'art. 14, comma 1, del D.Lg. 27 gennaio 2010 n. 39 è svolta dal Revisore Contabile, Dott. Marco Gasperoni.
- la Società ha adottato il *Piano Anticorruzione*, la cui Responsabile è il Signor Catani Alessandro, a cui sono attribuite le attività di vigilanza e di prevenzione previste dalla L. 190/2012; Il Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione della Società è tenuto a relazionarsi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e con quello della Trasparenza dell'ente locale (il Segretario Generale del Comune di Cervia)
- la società ha adottato, sempre in adempimento a quanto previsto dalla L. 190/2012, il *codice di comportamento* dei dipendenti.
- la società ha provveduto ad adempiere le prescrizioni in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione delle informazioni relative agli amministratori e agli atti sociali nell'apposita sezione "Società Trasparente" del sito web di Cervia Turismo www.turismo.comunecervia.it

ha ritenuto

non opportuno prevedere ulteriori strumenti di governo societario, ad eccezione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che segue.

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

(art. 6 comma 2 e 4 del D.Lgs 175/2016)

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che potrà essere aggiornato e implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

- Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11, un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

- Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa - ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Stante l'attività svolta dalla Società, i principali rischi che possono innescare una crisi aziendale sono i seguenti rischi di natura finanziaria:

- i) rischio credito
- ii) rischio tasso di interesse

Il rischio credito è costituito dal pericolo di non incassare i ricavi fatturati relativi ai servizi svolti a favore di terzi dalla società stessa.

Il peggioramento della qualità del credito e l'aumento degli insoluti sono, pertanto, il principale rischio a cui la società potrebbe essere esposta.

Il rischio tasso di interesse non è da tenere in considerazione in quanto la società non detiene né mutui, né scoperti di conto corrente.

Al fine di tener monitorato l'evoluzione di tali rischi, si ritiene opportuno far riferimento ad alcuni indicatori economici, finanziari ed operativi, che possano fungere da campanelli di allarme.

a) Indice di liquidità immediata

Questo indice è formato dal rapporto tra le attività a breve ed immediatamente liquide, totale attivo circolante, ed i debiti a breve, esigibili entro l'esercizio successivo e deve normalmente essere superiore ad 1,1.

Qualora questo indice si avvicini all'unità, si entra in una situazione di allarme, di potenziale rischio di liquidità, ovvero di incapacità di far fronte alle obbligazioni a breve termine.

Valori uguali o addirittura inferiori all'unità segnalano situazioni potenzialmente in grado di innescare una crisi aziendale, pertanto, occorre indagarne le cause e assumere provvedimenti finalizzati alla loro rimozione.

Nel nostro caso l'indice, pari a 6,02, determina tranquillità nel fronteggiare le obbligazioni a breve termine.

b) Valore della giacenza media di cassa

Tenuto conto che le esigenze finanziarie della società sono prevalentemente costituite dal pagamento di fornitori per i servizi ricevuti e dal pagamento degli stipendi dei dipendenti, se le giacenze liquide mensili risultano superiori ad € 100.000, la situazione finanziaria risulta più che adeguata per far fronte ai fabbisogni aziendali. Nel 2022 la giacenza media mensile risulta superiore ad € 350.000 e quella minima superiore ad € 250.000.

c) Ammontare delle perdite su crediti

Qualora le perdite su crediti risultassero annualmente superiori al 7% dei ricavi complessivi si porrebbe un problema di redditività della gestione caratteristica aziendale. Valori compresi entro il 1/2% risultano fisiologici; nel nostro caso nell'ultimo esercizio si rilevano perdite su crediti di importo molto ridotto, pari circa allo 0,03% dei ricavi, oltre alla regolare registrazione all'apposito Fondo dell'accantonamento della quota pari allo 0,5% del valore nominale dei crediti iscritti a bilancio, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

d) Ammontare degli interessi passivi

Verificato che gli interessi passivi annualmente risultano di importo veramente irrisorio, riteniamo di non avere un problema di redditività della gestione nel suo complesso.

Valori compresi entro il 10% risultano fisiologici.

Il monitoraggio di questi indicatori avviene con periodicità mensile per l'indice di cui al punto b) e con periodicità almeno annuale per gli altri.

L'Amministrazione Delegato
Renzo Zoffoli